N. 11

O R D I N E E S E C U T I V O

Dichiarazione dello stato di emergenza nello Stato di New York

PREMESSO CHE, la pandemia globale di COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità un'Emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale dall'inizio del 2020;

PREMESSO CHE, il Segretario della sanità e dei servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica in tutti gli Stati Uniti per aiutare la comunità sanitaria della nazione a rispondere al COVID-19 il 31 gennaio 2020;

PREMESSO CHE, New York ora sta registrando un tasso di trasmissione di COVID-19 a livelli che lo Stato non vedeva dall'aprile 2020;

PREMESSO CHE, la percentuale dei nuovi ricoveri ospedalieri per il COVID-19 è aumentata nell'ultimo mese fino a superare i 300 nuovi ricoveri al giorno;

PREMESSO CHE, lo stato deve perseguire un approccio coordinato per garantire che la capacità ospedaliera a livello statale sia in grado di soddisfare le esigenze regionali;

PREMESSO CHE, il governo statale deve sostenere i comuni e le contee nei loro sforzi per facilitare e somministrare le vaccinazioni e i test per il COVID-19, e per evitare che il virus continui a diffondersi a questi ritmi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, Io, Kathy Hochul Governatrice dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, con il presente atto dichiaro, ai sensi della Sezione 28 e dell’Articolo 2-B della Legge esecutiva (Executive Law), il verificarsi di uno stato di emergenza nello Stato di New York, a causa del quale i governi locali impattati non sono in grado di rispondere adeguatamente, e pertanto, dichiaro lo stato di emergenza nazionale per l’intero Stato di New York, fino al 15 gennaio 2022; e

INOLTRE, questa dichiarazione soddisfa i requisiti della Parte 360 del Codice, norme e regolamenti dello Stato di New York (New York State Codes, Rules and Regulations), che consente allo Stato di utilizzare il sistema Surge and Flex, che può includere, a titolo esemplificativo e non limitativo, il rinvio di interventi non urgenti non essenziali.

INOLTRE, ai sensi della Sezione 29 dell'articolo 2-B della Legge esecutiva, ordino l'attuazione del Piano statale completo per la gestione delle emergenze (State Comprehensive Emergency Management Plan) e autorizzo le agenzie statali a intraprendere azioni appropriate per assistere i governi locali e gli individui nel contenere, preparare, rispondere e riprendersi da questo stato di emergenza statale, per proteggere la proprietà statale e locale, e per fornire qualsiasi altra assistenza necessaria per proteggere la salute pubblica, il benessere e la sicurezza.

INOLTRE, in virtù dell'autorità conferitami dalla Sezione 29-a dell'Articolo 2-B della Legge esecutiva di sospendere o modificare temporaneamente leggi generali e locali, ordinanze, provvedimenti, norme e regolamenti, anche parzialmente, dei singoli enti durante le calamità che colpiscono lo Stato, nel caso in cui il rispetto di tali leggi generali e locali, ordinanze, provvedimenti, norme e regolamenti potrebbe impedire, ostacolare o ritardare gli interventi necessari o la fornitura di aiuto o assistenza per far fronte alle

calamità, con il presente atto modifico temporaneamente le seguenti disposizioni a partire dalla data del presente Ordine esecutivo fino al 26 dicembre 2021:

- La Sezione 112 della Legge sulla finanza dello Stato, nella misura ritenuta necessaria, per inserire ulteriori opere, luoghi, finanziamenti e tempistiche in contratti statali o per aggiudicare contratti inclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, contratti o affitti per il trasferimento e il supporto di operazioni statali ai sensi della Sezione 3 della Legge in materia di edifici pubblici (Public Buildings Law); o contratti ai sensi della Sezione 9 della Legge in materia di edifici pubblici; o contratti relativi a servizi professionali ai sensi della Sezione 136-a della Legge sulla finanza dello Stato; o contratti per l'acquisto di materie prime, servizi e tecnologia attraverso qualsiasi programma federale GSA, programmi federali 1122 o altri strumenti contrattuali statali, regionali, locali, multigiurisdizionali o cooperativi;

- Sezione 163 della Legge sulla finanza dello Stato e Articolo 4-C della Legge sullo sviluppo economico (Economic Development Law), nella misura necessaria a consentire l'acquisto di merci, servizi, tecnologie e materiali in deroga alle procedure ordinarie di comunicazione e acquisto;

- Sezione 97-G della Legge finanziaria dello Stato, nella misura necessaria a consentire l'acquisto di cibo, forniture, servizi e mezzi, oppure dotare o provvedere a vari servizi centralizzati in modo da fornire assistenza ad enti locali, individui e altri soggetti non statali colpiti, nelle attività di intervento e ripresa dall’emergenza da calamità;

R E S O E S E C U T I V O dalla mia firma

autografa e dal Sigillo privato dello

Stato nella Città di Albany, addì

ventisei novembre duemilaventuno.

PER LA GOVERNATRICE

La Segretaria del Governatrice